Comune di Prascorsano (TO)

PARERE REVISORE

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2020

Il Revisore dei conti del Comune di Prascorsano (TO), chiamato ad esprimere parere di competenza, in ordine alla ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ai esensi di quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2017, punto 7.3

VISTA la bozza della determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo avente ad oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 trasmessa al revisore con nota email del 11.11.2020, e relativo allegato costituente parte integrante del presente verbale.

DATO ATTO che la quantificazione del fondo in oggetto prevede un ammontare di somme a disposizione pari ad Euro 10.306,51 ripartito come segue:

- componente stabile di importo pari ad euro 4.668,16 (di cui euro 4.274,00 importo consolidato ex art. 67 co.1 del CCNL- in corrispondenza al limite del 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017) incrementato rispetto al 2019 delle sole componenti con carattere di certezza e di stabilità ai sensi dell'art. 67 co.2 lett. a)-b) del CCNL per complessivi euro 394,16;
- componente variabile di ammontare pari ad euro 5.638,35, che risulta determinata come segue:
 - euro 743.85 ai sensi del comma 4 dell'art. 67 del CCNL (importo sottoposto al limite di cui al comma 2 dell'art.23 del D.Lgs 75/2017 ed a questo conforme)
 - euro 4.894,50 ai sensi della lettera e del comma 3 dell'art. 67 del CCNL (importo non sottoposto al limite di cui al comma 2 dell'art.23 del D.Lgs 75/201)

HA VERIFICATO

- che i fondi contrattuali per l'anno 2020 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- che non si è dato luogo all'applicazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 in assenza dei relativi presupposti;
- che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento, rispetta il limite di legge di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, che è pari ad € 5.017,85.

Per quanto sopra premesso, l'organo di revisione dell'Ente

esprime parere favorevole

in ordine alla **compatibilità finanziaria** della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2020 e **dà atto** che lo stesso è stato costituito nel rispetto della normativa vigente ed in particolare nel rispetto del tetto di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 pari ad € 5.017,85 per le voci soggette a suddetto limite.

Torino 16 novembre 2020

IL REVISORE

Mariateresa Gentile

howatersofus hile